

FOCUS AFRICA

RASSEGNE DI DOCUMENTAZIONE

28 APRILE 2021

Indigenous land rights, giurisdizione  
temporale e violazioni continuate nel  
caso *Akwasi Boateng c. Ghana*



# Indigenous land rights, giurisdizione temporale e violazioni continuate nel caso *Akwasi Boateng c. Ghana*\*

Nota a [Corte Africana dei dritti dell'uomo e dei popoli, Akwasi Boateng e altri 351 c. Ghana](#)

## 1. Introduzione

Nel corso della cinquantanovesima sessione ordinaria, la Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli si è pronunciata sul caso *Akwasi Boateng e altri 351 c. Ghana*, vagliando l'ammissibilità del ricorso *ratione personae, materiae e temporis* e riscontrando, in particolare, il difetto di giurisdizione temporale sul caso. Il ricorso era stato presentato da una comunità indigena appartenente al popolo Twifo Hemang, suddivisa in sette villaggi, che si trova nell'omonimo territorio situato nella Regione Centrale del Ghana. Il caso trae origine da una complessa vicenda iniziata nel 1884, quando ebbe luogo una disputa sui confini territoriali delle terre ancestrali tra la comunità dei ricorrenti e la confinante comunità Morkwa. La questione fu risolta, nel 1894, dalla *Gold Coast Colonial Divisional Court* che, però, impose alla comunità dei ricorrenti il pagamento di un'ingente somma pecuniaria della quale la comunità non era in possesso. Successivamente, a seguito del mancato pagamento della somma richiesta, le terre dei ricorrenti furono poste a pubblico incanto e acquistate dalle famiglie Ellis e Wood. Ciononostante, la comunità dei ricorrenti continuò a vivere in tali terre, dove ancora oggi risiede stabilmente. Infatti, la comunità considerò illegittima e fraudolenta la vendita delle proprie terre ancestrali, quali terre che “*required special protection*”. Nel corso degli anni, la comunità ha più volte agito dinanzi alle autorità nazionali, senza ottenere tutela. In particolare, tra il 1961 e il 1974, la comunità avanzò diverse istanze al governo del Ghana volte ad ottenere il riconoscimento dei propri diritti sulle terre, alle quali fece seguito un'indagine del Procuratore Generale del Ghana, secondo il quale non vi erano prove sufficienti a dimostrare i fatti lamentati dalla comunità. Nel medesimo anno, le terre furono espropriate per ragioni di pubblica utilità dallo Stato convenuto e nessuna forma di compensazione o indennizzo fu corrisposta alla comunità, in quanto, secondo le risultanze delle indagini delle autorità nazionali, la comunità non vantava alcun titolo sulle terre.

---

\* Nota valutata dalla direzione del Focus.

<sup>1</sup> Par. 6 della sentenza in commento.



## 2. Le doglianze dei ricorrenti: questioni di fatto e di diritto

Dinanzi alla Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, i ricorrenti lamentavano la violazione, da parte del Ghana, del diritto di proprietà e del diritto allo sviluppo economico, sociale e culturale di cui agli artt. 14 e 22 della Carta Africana dei diritti dell'uomo e dei popoli. In primo luogo, i ricorrenti invocavano l'illegittimità dell'espropriazione delle terre ancestrali, attuata dallo Stato convenuto attraverso l'emanazione di cinque diversi provvedimenti normativi succedutisi dal 1962 al 1992. Secondo i ricorrenti, il procedimento di espropriazione, iniziato attraverso l'emanazione dello *State Lands-Hemang Acquisition Instrument* del 1974, ha mancato di considerare gli interessi della comunità, non coinvolgendola nel procedimento decisionale e privandola dell'adeguato risarcimento per la perdita delle terre. Inoltre, i ricorrenti lamentavano l'impossibilità di accedere agli ordinari rimedi giurisdizionali per ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà sulle terre ancestrali o, in alternativa, un ragionevole indennizzo. Sul punto, i ricorrenti rilevavano come la *PNDC Law* del 1992 n. 294 inibisca l'insaturazione presso le autorità giudiziarie nazionali di procedimenti relativi alle terre della regione Hemang.

I fatti posti a fondamento della lamentata violazione del diritto allo sviluppo economico, sociale e culturale riguardano, invece, la situazione derivante dall'espropriazione delle terre. Come dedotto dai ricorrenti, la gestione attuale delle terre è affidata alla *Regional Lands Commission* della regione di Cape Coast, alla quale la comunità è tenuta a corrispondere oneri finanziari. Inoltre, secondo i ricorrenti, la gestione statale delle terre non ha contribuito ad un miglioramento effettivo delle condizioni di vita dei suoi abitanti, comportando al contrario una progressiva carenza di terreni effettivamente e liberamente usufruibili dalla comunità. Tali circostanze avrebbero determinato una ulteriore marginalizzazione della comunità, sottoposta a condizioni di “*increased alienation*” e “*continued under-development*”, mettendo in pericolo l'esistenza e lo sviluppo della comunità.<sup>2</sup>

Prima di procedere all'analisi delle questioni giuridiche affrontate dalla Corte, appare opportuno soffermarsi brevemente sulle specifiche declinazioni del diritto di proprietà e del diritto allo sviluppo economico, sociale e culturale, di cui agli artt. 14 e 22 della Carta, nel contesto della tutela dei popoli indigeni<sup>3</sup>. In merito al primo, occorre osservare che il contenuto del diritto di proprietà si specifica nel *right to land* ed assume un'accezione tipicamente collettiva. La Corte e la Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli hanno più volte affermato che il concetto di proprietà collettiva indigena sulle

---

<sup>2</sup> Par. 14 della sentenza in commento.

<sup>3</sup> CARPENTER K.A., RILEY A.R., *Indigenous Peoples and the Jurisgenerative Moment in Human Rights*, in *California Law Review*, vol.102, 2014, pp.173-234; GILBERT J., *Indigenous peoples' human rights in Africa: the pragmatic revolution of the African Commission of Human and Peoples' Rights*, in *ICLQ*, vol. 60, 2011, pp. 245-270; KINGSBURY B., *Indigenous Peoples*, *MPEPIL*, 2006; Report of the African Commission's working group of experts on indigenous populations/communities, 2005.



terre ancestrali rientra nell'ambito applicativo dell'art. 14 della Carta<sup>4</sup>, richiamando quanto evidenziato dalla Corte interamericana dei diritti dell'uomo, secondo la quale il concetto di proprietà delle comunità indigene è inteso come tradizione comunitaria su una forma di proprietà collettiva sulle terre ancestrali, che si caratterizza in ragione del particolare legame spirituale tra le comunità indigene e le terre<sup>5</sup>.

La Commissione e la Corte hanno specificato, in più occasioni, la portata del diritto di proprietà delle comunità indigene ai sensi della Carta, evidenziando come lo stesso ricomprenda tanto il diritto a non subire privazioni arbitrarie del diritto di proprietà, quanto il diritto al possesso, all'uso e al controllo indisturbati sulle terre ancestrali e sulle risorse ivi presenti. La Commissione ha specificato anche la portata dei correlati obblighi derivanti dall'art. 14, che impone agli Stati parti l'obbligo di rispettare e di proteggere il diritto di proprietà, rilevando come la garanzia del mero accesso alle terre non sia sufficiente a tutelare, in modo effettivo, il diritto di proprietà delle comunità indigene, occorrendo, invece, il riconoscimento della titolarità *de jure* sulle terre ancestrali<sup>6</sup>.

Per quanto riguarda il diritto allo sviluppo economico, sociale e culturale dei popoli indigeni, occorre sottolineare che l'art. 22 della Carta impone obblighi, non solo programmatici e mediati, ma anche immediati e concreti. A tal riguardo, nel noto caso degli Endorois, la Commissione, interpretando l'art. 22 alla luce dell'art. 2 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, specificò che il diritto allo sviluppo implica la possibilità di partecipare pienamente, liberamente ed equamente allo sviluppo economico, sociale e culturale e che gli Stati hanno l'obbligo di avviare adeguati procedimenti di consultazione che includano le comunità indigene nella gestione e nella realizzazione di attività e progetti sulle terre in cui vivono. La Commissione ha altresì specificato che le comunità indigene dovrebbero beneficiare dei frutti ottenuti dalle attività economiche effettuate nei loro territori ancestrali. Infine, merita menzione la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni del 2007 che riconosce espressamente, non solo il diritto dei popoli indigeni alla proprietà, al possesso, all'uso e al controllo delle terre e delle risorse che tradizionalmente possedevano o occupavano, ma anche il *right to redress*, ossia il diritto alla restituzione o, qualora questa non sia più possibile, il diritto ad un equo risarcimento per le

---

<sup>4</sup> Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, *Malawi African Association e altri c. Mauritiana*, 2000, par. 128 ss; *Social and Economic Rights Action Center and Center for Economic and Social Rights c. Nigeria*, 2001, par.54; *Centre for Minority Rights Development and Minority Rights Group c. Kenya*, par. 186; Corte Africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, *Commissione Africana c. Kenya*, par. 123 ss.

<sup>5</sup> Corte interamericana dei diritti dell'uomo, *Mayagna (Sumo) Awas Tigni c. Nicaragua*, 2001. Per una sintesi della vastissima giurisprudenza della Corte interamericana sui popoli indigeni v. *Cuadernillo de jurisprudencia de la Corte interamericana de derechos humanos n. 11, Pueblos indigenas y tribales*.

<sup>6</sup> Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, *Social and Economic Rights Action Center e Center for Economic and Social Rights c. Nigeria*; *Centre for Minority Rights Development and Minority Rights Group c. Kenya*.



terre e le risorse che siano state confiscate, occupate o utilizzate senza il loro previo, libero e informato consenso<sup>7</sup>.

### 3. Giurisdizione temporale e violazioni continuate dei diritti umani

Come anticipato, l'oggetto della decisione in esame è dato dall'accertamento della sussistenza della giurisdizione della Corte sul caso sotto il profilo personale, materiale e temporale<sup>8</sup>. Tra le diverse questioni, affrontate dalla Corte, risultano di particolare interesse giuridico quelle attinenti all'accertamento della giurisdizione *ratione temporis*. Sul punto, occorre segnalare che il Ghana aveva eccepito il difetto di giurisdizione *ratione temporis* della Corte sul caso, evidenziando che i fatti, lamentati dai ricorrenti, fossero accaduti anteriormente all'entrata in vigore del Protocollo nei propri confronti. Secondo lo Stato convenuto, né la Carta né il Protocollo possono essere applicati retroattivamente. Nello specifico, il Ghana rilevava di aver ratificato il Protocollo nel 2004 e di aver depositato lo strumento di ratifica nel 2005, divenendo, pertanto, soggetto alla giurisdizione della Corte solo a seguito di tale momento. I ricorrenti, per contro, sostenevano che i provvedimenti adottati dallo Stato convenuto, sebbene succedutisi dal 1962 al 1992, continuino a produrre effetti pregiudizievoli anche allo stato attuale. Secondo quanto prospettato dai ricorrenti, i fatti invocati in giudizio configurerebbero delle violazioni di carattere continuativo e, pertanto, potrebbero giustificare “*an exception on the basis of an ‘on-going’ or continuing violation on the national level*”<sup>9</sup>.

Nel pronunciarsi sulla questione, la Corte ha anzitutto chiarito che, ai fini dell'accertamento della competenza sul caso sotto il profilo temporale, le date rilevanti riguardano l'entrata in vigore della Carta, la ratifica del Protocollo e la notificazione della dichiarazione di accettazione della competenza della Corte

---

<sup>7</sup> La Dichiarazione è stata adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione del 13 settembre 2007. Pur non avendo efficacia giuridica vincolante, la Dichiarazione rappresenta un documento di indubbia autorevolezza nel quadro della tutela internazionale dei diritti umani e dei popoli indigeni e alla stessa hanno più volte fatto riferimento sia la Corte che la Commissione nell'interpretazione dei diritti riconosciuti dalla Carta.

<sup>8</sup> La prima questione affrontata dalla Corte nel caso in esame riguarda la sussistenza della giurisdizione *ratione personae* sul ricorso, sulla quale la Corte si è pronunciata *motu proprio*. I ricorrenti, infatti, avevano instaurato il ricorso non soltanto nei confronti del Ghana, ma anche nei confronti delle famiglie Ellis e Wood e dell'attuale capo della comunità Morkwa. La Corte ha rammentato che, in applicazione del disposto combinato di cui agli artt. 5 e 34, par. 6 del Protocollo, la propria competenza riguarda solo i ricorsi presentati nei confronti degli Stati che abbiano ratificato il Protocollo e accettato la giurisdizione della Corte, effettuando la dichiarazione di cui all'art. 34. 6 del Protocollo. Pertanto, la Corte ha concluso che, dinanzi alla stessa, soltanto il Ghana assumeva la posizione di parte convenuta. La seconda questione affrontata dalla Corte concerne l'accertamento della propria giurisdizione *ratione materiae* sul caso. Lo Stato convenuto, infatti, aveva eccepito il difetto di giurisdizione anche sotto il profilo materiale, sostenendo che le doglianze dei ricorrenti mancassero di specificità, in quanto gli stessi “*simply narrated a story without specifically alluding to the violation of any of the rights guaranteed by the Charter*”. Tale eccezione non è stata accolta dalla Corte, che ha rilevato come i ricorrenti avessero chiaramente specificato le proprie doglianze, invocando espressamente una violazione degli artt. 14 e 22 della Carta. Par.40, p. 12.

<sup>9</sup> Par. 48 della sentenza in commento.



sui ricorsi individuali, effettuate dal Ghana rispettivamente nel 1989, nel 2005 e nel 2011. In particolare, la Corte ha ribadito che, secondo quanto stabilito dal Protocollo, la propria cognizione è limitata all'accertamento di fatti occorsi successivamente alla ratifica del Protocollo e alla rituale dichiarazione di accettazione, di cui all'art.34.6 del Protocollo, da parte dello Stato convenuto. Nella fattispecie, i fatti rilevanti posti alla base delle doglianze dei ricorrenti, identificati dalla Corte, riguardano i provvedimenti espropriativi emanati dal Ghana dal 1962 al 1992 e sono, quindi, avvenuti prima che il Ghana ratificasse il Protocollo e accettasse la giurisdizione della Corte sui ricorsi individuali. Tuttavia, la Corte ha rammentato di poter stabilire la propria giurisdizione temporale sui ricorsi aventi ad oggetto fatti avvenuti anteriormente alla ratifica del Protocollo e all'accettazione della competenza della Corte, qualora le violazioni invocate in giudizio abbiano carattere continuativo. Pertanto, ai fini della ricognizione della giurisdizione sul caso in esame, la Corte ha dovuto valutare se i fatti dedotti in giudizio configurino una violazione di natura continuativa, muovendo dalla distinzione tra violazioni dei diritti umani integrate da atti istantanei e violazioni integrate da atti continuativi.

La distinzione tra atti istantanei e atti continuativi è stata elaborata sul terreno della responsabilità internazionale e rinviene un espresso riferimento normativo nell'art. 14 del Progetto di articoli della Commissione del diritto internazionale sulla responsabilità degli Stati del 2001<sup>10</sup>. In base a tale norma, la violazione di un obbligo internazionale per mezzo di un atto avente natura continuativa si estende per tutto il periodo in cui l'atto resta non conforme all'obbligo primario; per contro, le violazioni commesse mediante atti istantanei si producono e si esauriscono nel momento in cui l'atto è compiuto, anche quando i suoi effetti perdurano nel tempo. Occorre evidenziare che la distinzione tra atti istantanei e atti continuativi ha assunto particolare rilevanza nella giurisprudenza degli organi di controllo internazionali in materia di diritti umani, in merito alle questioni sulla giurisdizione *ratione temporis*. Anche la Corte ha consolidato un proprio orientamento sul punto, al quale ha fatto riferimento nella decisione in esame richiamando quanto stabilito nel caso *Beneficiaries of Late Nibert Zongo c. Burkina Faso*. In quella occasione, la Corte aveva definito istantanei gli atti originati da un'azione che si compie integralmente in un identificabile momento, qualificando, invece, come continuate quelle violazioni che si estendono nel tempo, in quanto commesse attraverso atti aventi natura continuativa<sup>11</sup>. Secondo un indirizzo costante

---

<sup>10</sup> Sul punto v. BUYSE A., *A Lifeline in Time - Non-Retroactivity and Continuing Violations under the ECHR*, in *Nordic Journal of Int. Law*, 2006, pp. 63-88; DISTEFANO G., *Fait continu, fait composé et fait complexe dans le droit de la responsabilité*, in *Annuaire de Droit International*, 2006, pp. 1-54; CHINCHON ALVAREZ J., *Principio de irretroactividad de los tratados, hechos continuados y competencia ratione temporis. Debates pasados, presentes y futuros en el sistema internacional de protección de los derechos humanos*, in TORRES B.S., ROZAS F. J.C., DE CASAVANTE F., LOPEZ M.A. (a cura di), Iprolex, Madrid, 2013, pp. 695-711.

<sup>11</sup> Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, *Beneficiaries of Late Nibert Zongo c. Burkina Faso*, Obiezioni Preliminari, 2013, par.76.



della Corte, la caratteristica delle violazioni continuate consiste nel fatto che le stesse si rinnovano nel tempo fin tanto che gli atti, posti alla base delle stesse, restano non conformi agli obblighi derivanti dalla Carta.<sup>12</sup> La Corte ha, più volte, ribadito che l'elemento discretivo tra le due categorie di violazioni risiede nella diversa natura degli atti materiali integranti le violazioni, evidenziando l'irrilevanza della durata degli effetti e delle conseguenze prodotte dagli atti. Occorre, tuttavia, chiarire che la natura obiettiva degli atti invocati in giudizio non rappresenta l'unico elemento sul quale si basa l'accertamento del carattere continuato delle violazioni lamentate, essendo necessario a tal fine valutare anche il contenuto specifico dell'obbligo primario e i fatti peculiari posti alla base delle violazioni.

#### 4 Il test effettuato dalla Corte

Nel caso in esame, la Corte si è concentrata sull'analisi dei provvedimenti espropriativi delle terre ancestrali della comunità dei ricorrenti, chiedendosi se gli stessi abbiano natura continuativa o istantanea. Al riguardo, occorre osservare che, in via generale, l'esistenza di provvedimenti normativi in vigore, incompatibili con gli obblighi derivanti dalla Carta e più in generale dal diritto internazionale, può dar luogo ad una violazione continuata<sup>13</sup>. Nella fattispecie in esame, però, la Corte ha raggiunto una diversa conclusione, ritenendo che l'emanazione dei provvedimenti espropriativi abbia integrato la commissione di atti istantanei e che, pertanto, non possa pronunciarsi sul caso. La Corte ha osservato che ciascuno dei singoli provvedimenti espropriativi è stato adottato in uno specifico momento temporale, producendo effetti immediati concernenti la titolarità del diritto di proprietà sulle terre. In particolare, secondo la Corte, i provvedimenti avrebbero esaurito i propri effetti giuridici nel momento in cui sono stati emanati, in quanto *"their life span comes to an end with their implementation to that concrete and specific subject matter"* e *"their operation ceased thereof"*.<sup>14</sup>

In altre parole, l'emanazione dei provvedimenti espropriativi non potrebbe essere paragonata al mantenimento in vigore di una legge contraria ad un obbligo internazionale e non rientrerebbe, quindi, nella categoria degli atti continuativi. Il fattore distintivo tra le due ipotesi risiederebbe nel fatto che i provvedimenti espropriativi non hanno natura astratta e generale, ma riguardano la situazione particolare della comunità Twifo Hemang. La Corte ha specificato che, in relazione ai fatti oggetto del ricorso, non può trovare applicazione l'orientamento espresso nella propria giurisprudenza pregressa, relativamente a casi riguardanti leggi costituzionali, astratte e generali, applicabili indistintamente in capo a tutti gli

<sup>12</sup> Corte Africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, *Jebra Kambole c. Tanzania*, 2013, par. 52.

<sup>13</sup> DISTEFANO G., *Fait continu, fait composé et fait complexe dans le droit de la responsabilité*, cit., p.5; Commentario al Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati, par. 3; Comitato dei diritti umani, *Lovelace c. Canada*, comunicazione n. R.6/24, 1981, parr. 10-11.

<sup>14</sup> Par. 60 della sentenza in commento.



individui sottoposti alla giurisdizione dello Stato convenuto. Nello specifico, la Corte ha fatto riferimento ai casi *Jebra Kambole c. Tanzania* e *Tanganyika Law Society and Legal and Human Rights Centre c. Tanzania*, nei quali i ricorrenti invocavano l'illegittimità dell'art. 41, comma 7 della Costituzione della Tanzania del 1977, in base al quale le Corti nazionali non possono pronunciarsi sull'elezione dei candidati presidenziali, dichiarati eletti dalla Commissione elettorale. In entrambi i casi, la Corte riscontrò la propria giurisdizione sul caso, nonostante la Costituzione della Tanzania fosse stata promulgata prima della ratifica del Protocollo e della notificazione della dichiarazione di accettazione della competenza della Corte, ritendendo che il mantenimento in vigore della norma configurasse una violazione continuata dei diritti invocati in giudizio.<sup>15</sup>

Occorre notare che, ad un attento esame dell'ultimo provvedimento dedotto in giudizio, il caso in commento non appare così differente dai precedenti richiamati dalla Corte. In primo luogo, è necessario segnalare che la *PNDC Law* n. 294 del 1992, c.d. *Hemang Lands (Acquisition and Compensation) law*, fa parte delle fonti di diritto nell'ordinamento vigente dello Stato convenuto, in quanto *existing law* ai sensi dell'art. 11 della Costituzione del Ghana<sup>16</sup>. L'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento non appare circoscritto alla situazione particolare della comunità dei ricorrenti, che non viene nemmeno citata nel testo della legge. Inoltre, la legge del 1992 non si occupa delle sole questioni relative alla titolarità della proprietà sulle terre. Infatti, ai sensi della Sezione 3 della *PNDC Law* n. 294, *a Court or Tribunal does not have jurisdiction to entertain an action or any proceedings of whatever nature for the purpose of questioning or determining a matter on or relating to the lands, the acquisition or the compensation specified in this act*.

La *PNDC Law* del 1992, pertanto, continua ad impedire l'esperimento di azioni giudiziarie di qualsiasi natura, aventi ad oggetto questioni relative o connesse alle terre Hemang. Da questo punto di vista, il provvedimento legislativo non sembrerebbe aver esaurito i propri effetti al momento della sua adozione. Ciononostante, ad avviso della Corte, l'emanazione della legge del 1992 costituisce un atto istantaneo, poiché la stessa persegue lo specifico scopo di risolvere le dispute sulle terre e, in particolare, *“the specific land disputes of the Twifo Hemang Community”*.<sup>17</sup> A sostegno delle proprie conclusioni, la Corte ha altresì richiamato l'indirizzo espresso dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) nel caso *Blečić c. Croazia*, in base al quale *“the deprivation of an individual's home or property is in principle an instantaneous act and does not produce a continuing situation of “deprivation” in respect of the rights concerned”*<sup>18</sup>. Attraverso il richiamo al

---

<sup>15</sup> Corte Africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, *Jebra Kambole c. Tanzania*, 2018, par. 51; *Tanganyika Law Society and Legal and Human Rights Centre c. Tanzania*, 2013, par. 84.

<sup>16</sup> S.Y. BIMPONG BUTA, *The role of the Supreme Court in the development of constitutional law in Ghana*, University of South Africa, 2005, p. 33 ss.

<sup>17</sup> Par. 58 della sentenza in commento.

<sup>18</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Blečić c. Croazia*, 2006, par. 83.

caso *Blečić*, la Corte ha inteso ribadire che i provvedimenti espropriativi configurano atti istantanei, poiché l'effetto traslativo sulla proprietà del bene espropriato si produce al momento della loro emanazione. In tal senso, la privazione della titolarità sul bene non determina una situazione di continua privazione del diritto di proprietà *tout court*.

È necessario, però, osservare che il principio elaborato nel caso *Blečić*, pur avendo portata generale, non trova necessariamente applicazione in tutti i casi concernenti violazioni del diritto di proprietà. Come ribadito più volte dai giudici di Strasburgo, l'accertamento dell'eventuale natura continuativa degli atti, posti a fondamento delle lamentate violazioni, si basa anche sulla valutazione dei fatti concreti e della natura specifica dei diritti invocati in giudizio<sup>19</sup>. In moltissimi casi, la Corte EDU ha ritenuto che determinate interferenze con l'esercizio del diritto di proprietà configurassero atti di natura continuativa. In tali ipotesi, vi rientrano anche i casi di mancata percezione di un indennizzo a seguito di espropriazione per pubblica utilità, nelle quali l'azione complessiva, che da luogo all'interferenza, può essere scissa in due atti: l'adozione del provvedimento espropriativo, avente natura istantanea, e il mancato pagamento dell'indennizzo, avente natura continuativa<sup>20</sup>. Questa casistica appare certamente più affine alle peculiarità del caso concreto, nel quale i ricorrenti lamentavano, tra l'altro, la mancata percezione di qualsivoglia indennizzo. I fatti posti alla base del caso in esame appaiono, invece, significativamente diversi da quelli in oggetto nel caso *Blečić*, nel quale la lamentata lesione del diritto di proprietà era data dall'interruzione di un contratto di locazione abitativa, accertata con sentenza passata in giudicato. Inoltre, è necessario rilevare che, in merito all'estensione temporale delle violazioni del diritto di proprietà, la Corte EDU opera una distinzione tra interferenze legittime e interferenze illegittime. Ad esempio, nel caso *Loizidou c. Turchia*, la Corte EDU ritenne che l'impossibilità per la ricorrente di accedere alla sua proprietà, a seguito di una confisca invalida e illegittima, configurasse una violazione continuata del diritto di proprietà, determinando, in modo persistente, un'interferenza illegittima con il pieno godimento e il libero esercizio del diritto di proprietà<sup>21</sup>. Infatti, dal momento che la confisca era invalida, il trasferimento della proprietà

<sup>19</sup> *Ibidem*, par. 82; *Varnava e altri c. Turchia*, 2009, par. 131.

<sup>20</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Almeida Garrett, Mascarenhas Falcao e altri c. Portogallo*, 2000, par. 43; la Corte Edu ha accertato l'esistenza di una violazione continuativa del diritto di proprietà anche nei casi seguenti: *Hutten-Czapka c. Polonia*, 2006, par. 152 ss.; *Preussische Treuband GmbH e Co KG a. A. c. Polonia*, 2008, par. 55 ss.

<sup>21</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Loizidou c. Turchia*, 1996, par. 41. In modo analogo, l'allora Commissione europea dei diritti dell'uomo aveva ritenuto che la confisca della proprietà non eseguita nelle forme previste da legge costituisca un'illegittima occupazione del bene, dando luogo ad una situazione di persistente interferenza con il godimento del diritto di proprietà, Commissione europea dei diritti dell'uomo, *Papamichalopoulos c. Grecia*, 1991. Sul punto, il commentario al Progetto di articoli del 2001 osserva che *"the question whether a wrongful taking of property is a completed or continuing act likewise depends to some extent on the content of the primary rule said to have been violated. Where an expropriation is carried out by legal process, with the consequence that title to the property concerned is transferred, the expropriation itself will then be a completed act. The position with a de facto, "creeping" or disguised occupation may be different. Exceptionally, a*



sul bene non poteva dirsi compiuto e, pertanto, l'azione dello Stato convenuto, che impediva alla ricorrente l'accesso ai propri terreni, determinava un'interferenza prolungata nel tempo nell'esercizio del diritto di proprietà della ricorrente.

## 5. Riflessioni a margine

Alla luce delle considerazioni svolte, la decisione della Corte solleva alcune perplessità. Gli aspetti controversi della decisione riguardano, in particolare, il test impiegato dalla Corte nell'accertamento della natura istantanea degli atti posti alla base delle doglianze dei ricorrenti. La Corte si è basata sull'analisi dei provvedimenti espropriativi, ritenendo che la loro emanazione non abbia dato luogo ad una violazione continuata dell'art. 14 della Carta, in quanto i provvedimenti hanno prodotto effetti immediati sulla titolarità delle terre. La Corte non ha, invece, ritenuto rilevanti le circostanze, lamentate dai ricorrenti, relative alla mancata percezione di indennizzi o risarcimenti e all'impossibilità di agire in giudizio per fatti o questioni connesse alle terre Hemang. Tali aspetti meritavano certamente una maggiore considerazione da parte della Corte. Come visto, infatti, le ipotesi di mancata corresponsione dell'indennizzo, a seguito di espropriazione, vengono pacificamente qualificate come violazioni continuate anche dalla Corte EDU, alla quale la Corte ha fatto esplicito riferimento nel caso in esame. Nell'ispirarsi ai giudici di Strasburgo, la Corte avrebbe dovuto tener conto dell'intero complesso di principi che informano la giurisprudenza della Corte EDU in materia di violazioni continuate del diritto di proprietà. Allo stesso modo, era lecito attendersi dalla Corte uno sforzo interpretativo maggiore nella valutazione dei fatti peculiari del caso e del contenuto specifico dei diritti invocati in giudizio, non solo poiché la loro analisi risulta determinante ai fini dell'accertamento della natura istantanea o continuata delle violazioni, ma anche in quanto, come evidenziato, i diritti di cui agli artt. 14 e 22 della Carta assumono una connotazione peculiare nel contesto della tutela dei popoli indigeni. Infine, è necessario osservare che la Corte non si è soffermata completamente sulla lamentata violazione del diritto allo sviluppo economico, sociale e culturale. Al riguardo, occorre sottolineare che i fatti invocati dai ricorrenti, in relazione alla lamentata violazione dell'art. 22, non riguardavano unicamente la nazionalizzazione delle terre Hemang. I ricorrenti lamentavano anche la gestione attuale delle terre, affidata alla *Regional Lands Commission* di Cape Coast e la sottoposizione della comunità agli oneri tributari imposti dallo Stato convenuto, nonché la situazione di marginalizzazione e sottosviluppo in cui versa la comunità. Si tratta, pertanto, di fatti occorsi anche successivamente alla ratifica del Protocollo e della notificazione della dichiarazione ex art. 34.6 e che,

---

*tribunal may be justified in refusing to recognize a law or decree at all, with the consequence that the resulting denial of status, ownership or possession may give rise to a continuing wrongful act", p. 60, par. 4.*



conseguentemente, potevano ricadere nella giurisdizione temporale della Corte. Si deve, pertanto, concludere che nella fattispecie in esame sussistevano molteplici elementi che avrebbero potuto condurre ad un esito diverso. Inoltre, sebbene siano comprensibili le ragioni sottese alla decisione della Corte, volte ad un'applicazione rigorosa delle regole sulle quali si fonda la sua giurisdizione, la complessità delle questioni di fatto e di diritto, emerse nel caso, richiedeva certamente un'analisi più approfondita.

*eleonora castro*